

CONVENZIONE

TRA

la **FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO** (di seguito anche solo la "**FIPM**" o la "**Federazione**"), con sede in Roma (RM) alla via Vitorchiano n. 113 - 00189, C.F. 97015820588, P.IVA 04257001000, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Gabriele Vescio, nato a Roma (RM) il 31 ottobre 1980, C.F. VSCGRL80R31H501E;

– da una parte –

E

il **COMANDO UNITÀ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"** (di seguito anche solo "CUMS", C.F. 97103490583 con sede legale in Roma (RM) al Viale di Tor di Quinto, n. 151, in persona del Comandante *pro tempore*, Gen. C.A. Massimo Mennitti, nato a Silandro (BZ) il 22 gennaio 1963, C.F. MNNMSM63A22I729F;

– dall'altra parte –

E

il **CENTRO SPORTIVO CARABINIERI** (di seguito anche solo "Centro Sportivo"), C.F. 80233350588 con sede legale in Roma (RM) alla Via di Tor di Quinto, n. 119, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Colonnello Andrea Desideri, nato a Bassano del Grappa (VI) il 16 novembre 1972, C.F. DSDNDR72S16A703K;

entrambi altresì di seguito definiti individualmente come "**Parte**" e congiuntamente come "**Parti**".

PREMESSO CHE

A. la FIPM è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato costituita, nell'ambito del rapporto federativo con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito anche solo il "**CONI**"), allo scopo di promuovere,

- B. organizzare, regolamentare e sviluppare nel territorio nazionale le discipline del Pentathlon Moderno indicate all'articolo 1, comma 1, dello Statuto federale, e come tale è l'unico organismo autorizzato a disciplinare il Pentathlon Moderno nel territorio nazionale e a rappresentare detto sport in campo internazionale;
- C. a tal fine, la FIPM è affiliata alla Union International du Pentathlon Moderne (di seguito anche solo "**UIPM**"), di cui riconosce, accetta e applica i regolamenti;
- D. tra le discipline sportive indicate nell'1, comma 1, dello Statuto federale della FIPM rientra anche la disciplina ad ostacoli;
- E. la UIPM ha deciso di inserire la disciplina sportiva della Corsa a Ostacoli nel Programma Olimpico già a partire dalle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028;
- F. la FIPM, pertanto, ha interesse a incentivare la pratica della disciplina sportiva della Corsa a Ostacoli, altresì supportando le proprie Affiliate all'uopo;
- G. con Deliberazione n. 31 del 14 febbraio 2025 il Consiglio Federale della FIPM decideva – *inter alia* – di procedere con l'affidamento diretto alla Hannibal's Crossing S.A. del servizio di acquisto, trasporto e installazione di n. 4 *Training Kit Costum* (di seguito anche solo "**Percorsi a Ostacoli**") da destinare presso le città di Asti, Modena, Roma e Pesaro;
- H. con riferimento alla città di Roma, la Federazione ha interesse a realizzare un Percorso a Ostacoli (di seguito anche solo "**Impianto Sportivo**");
- I. che il CUMS, con sede in Roma, Viale di Tor di Quinto 119, ha manifestato la propria disponibilità a concedere in utilizzo alla FIPM una porzione di spazio per l'installazione e il successivo utilizzo di un percorso a ostacoli;
- J. in ragione di tanto, con la presente Convenzione le Parti intendono regolare i reciproci rapporti per l'esecuzione della collaborazione come *infra* descritta, nel perseguimento degli scopi istituzionali previsti dalla normativa di riferimento e, in particolare, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti della FIPM, nonché nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

tanto premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE

1. Le Premesse formano parte integrante ed imprescindibile della presente Convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla disciplina di legge applicabile.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA SCRITTURA PRIVATA

1. Con la presente Scrittura Privata il CUMS concede "a titolo gratuito" in utilizzo alla FIPM, che accetta, una porzione di spazio del sedime, al fine di permettere alla citata Federazione l'installazione e l'utilizzo, in detta porzione di spazio, del Percorso a Ostacoli (di proprietà della FIPM) per lo svolgimento della disciplina sportiva della Corsa a Ostacoli. Detto impianto sportivo, in ragione della sua valenza tecnica, ai fini anche di una implementazione delle capacità militari, potrà essere altresì utilizzato dall'Arma dei Carabinieri per appositi addestramenti, secondo modalità che saranno definite con apposito Regolamento d'esercizio.
2. La porzione di spazio concessa in utilizzo e sul quale insisterà il citato impianto sportivo è identificata dalla pianta in **Allegato A** e dalla planimetria in **Allegato B** (di seguito anche solo "**Allegati**"), concordate tra le Parti e allegate alla presente Convenzione, di dimensioni mt 40 x mt 9;
3. In aggiunta alla suddetta porzione di spazio, la FIPM potrà usufruire dei servizi igienici e dei parcheggi prospicienti al Centro Sportivo Carabinieri - area campo "Maestrelli";
4. L'organizzazione da parte della FIPM di gare e/o eventi sportivi relative alla disciplina della Corsa a Ostacoli nella suddetta porzione di spazio sarà oggetto di specifico e ulteriore accordo di volta in volta gestito tra le Parti.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELLA FIPM

1. La FIPM dichiara di aver preso visione della porzione di spazio di cui agli Allegati, nonché delle attrezzature e dei locali connessi e collegati, e di aver ritenuto ciò idoneo all'uso pattuito con la presente Convenzione.

2. La FIPM si impegna ad installare, a proprie spese, la struttura sportiva del Percorso a Ostacoli nella porzione di spazio oggetto della presente Convenzione, nel pieno rispetto dei vincoli di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
3. La FIPM si obbliga a utilizzare la porzione di spazio dell'Impianto Sportivo con cura e con la massima diligenza, evitando di destinare la stessa ad usi estranei e/o incompatibili con le finalità istituzionali, sportive e promozionali connesse alla pratica della disciplina sportiva della Corsa a Ostacoli.
4. La FIPM si impegna a coordinare preventivamente con il CUMS e il Centro Sportivo Carabinieri l'utilizzo dell'Impianto Sportivo, fornendo con congruo preavviso il Calendario federale degli allenamenti, delle gare e/o manifestazioni e/o eventi che intende svolgere.
5. Alla scadenza della presente Convenzione o nel caso di risoluzione anticipata della stessa, la FIPM provvederà, a proprie spese, alla rimozione del Percorso a Ostacoli e al ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 4

PROCEDURA PER L'ACCESSO DELLE ASA ALLA PORZIONE DI SPAZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. La FIPM garantirà l'utilizzo della porzione di spazio dell'Impianto Sportivo di cui agli Allegati per allenamenti, gare, eventi sportivi e/o raduni federali esclusivamente ai tesserati di Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche affiliate e/o accreditate alla Federazione (di seguito anche solo "**ASA**"), a condizione che queste siano validamente iscritte nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al Decreto Legislativo n. 39/2021 e ss.mm.ii..
2. Le ASA interessate saranno individuate sulla scorta dei requisiti di ammissibilità da parte della FIPM.

ARTICOLO 5

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il personale tesserato delle ASA che accederà alla struttura sportiva è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore presso il CUMS, osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e quelle in materia di tutela ambientale.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il CUMS si obbliga a garantire la custodia e la sorveglianza della porzione di spazio dell'Impianto Sportivo, adottando ogni misura idonea a prevenirne l'uso improprio, il danneggiamento o l'accesso non autorizzato da parte di soggetti terzi.
2. La FIPM si assume l'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione di spazio dell'Impianto Sportivo e del relativo Percorso a Ostacoli, nonché al mantenimento in condizioni di sicurezza, decoro e piena efficienza.
3. Il Centro Sportivo Carabinieri garantisce il Coordinamento Tecnico con la FIPM e il CUMS per la corretta gestione, l'utilizzo dell'infrastruttura, nonché per il coordinamento delle comunicazioni fra le parti.
4. Il CUMS e il Centro Sportivo si obbligano a manlevare, o comunque mantenere indenne, la FIPM da qualsivoglia pretesa e/o richiesta risarcitoria derivante da danni a cose e/o persone verificatisi all'interno e/o in prossimità della porzione di spazio dell'Impianto Sportivo concessa in utilizzo alla FIPM da parte dei fruitori, derivante da un utilizzo del Percorso a Ostacoli non conforme a quello prescritto dai relativi Regolamenti tecnico-sportivi, ovvero senza la preventiva autorizzazione e supervisione di un Tecnico federale della FIPM (in attesa che personale dell'Arma dei Carabinieri venga qualificato a svolgere tale funzione).

ARTICOLO 7

DURATA, EFFICACIA, RECESSO E RINNOVO AUTOMATICO

1. La presente Convenzione deve considerarsi efficace e valida a decorrere dalla data di verifica della condizione sospensiva di cui all'articolo 3 e **fino al 31 dicembre 2028**, salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere anticipatamente per giusta causa, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della presente Convenzione, da esercitarsi mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r oppure mezzo PEC ai recapiti indicati nel successivo articolo 8.

2. Alla scadenza, la presente Convenzione potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni, mediante atto di espresso rinnovo, qualora le Parti valutino i contenuti ancora rispondenti alle rispettive finalità.

ARTICOLO 8

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nel caso in cui le Parti si rendano inadempienti di una delle seguenti obbligazioni:
- a) mancato rispetto di uno degli obblighi previsti nell'articolo 2;
 - b) mancato rispetto di uno degli obblighi previsti nell'articolo 3;
 - c) mancato rispetto di uno degli obblighi previsti nell'articolo 5;
 - d) mancato rispetto di uno degli obblighi previsti nell'articolo 6.

ARTICOLO 9

COMUNICAZIONI

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione, qualsiasi comunicazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere effettuata in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), ai seguenti indirizzi:

- a) per la FIPM:

Via Vitorchiano n. 113

00189 - Roma (RM)

Tel: 06. 91516800

PEC: segreteria.generale.fipm@pec.it

- b) per il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro":

Viale di Tor di Quinto n. 119

00191 - Roma (RM)

Tel. 0658593610

PEC: srm36749@carabinieri.it

- c) per il Centro Sportivo Carabinieri:

Via DI Tor di Quinto n.119

00191 - Roma (RM)

Tel. 0633563724

PEC: ARM33797@pec.carabinieri.it

2. Le Parti potranno accordarsi, successivamente alla data di stipula della presente Convenzione, su modalità alternative attraverso le quali sia possibile effettuare validamente le comunicazioni ai sensi della presente Scrittura Privata.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti tra le Parti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione degli effetti della presente Convenzione.

ARTICOLO 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione della presente Convenzione sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione e disponibilità nell'esecuzione delle prestazioni della presente Convenzione, in conformità ai doveri di buona fede, correttezza e diligenza, e ad improntare agli stessi principi di risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione della presente Convenzione.

2. Ogni eventuale controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro foro eventualmente competente.

ARTICOLO 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le rubriche degli articoli della presente Convenzione sono utilizzate solo per convenienza e non pregiudicano l'interpretazione delle clausole ivi contenute.
2. L'eventuale nullità, annullabilità, inefficacia di una clausola non inficerà la validità dell'intera Convenzione o della parte di clausola che non risultasse colpita dall'inefficacia.
3. La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione, sono da intendersi operanti le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
4. Le Parti si riservano la facoltà di poter eseguire variazioni, modifiche e/o aggiunte alla presente Convenzione necessariamente per iscritto.
5. Ciascuna Parte è tenuta ad eseguire le prestazioni derivanti dalla presente Convenzione con la diligenza e la professionalità dovuta dalla natura dell'attività, anche nel pieno rispetto del nome e/o dell'immagine dell'altra Parte.
6. Il mancato, ritardato o parziale esercizio delle Parti dei diritti e/o dei rimedi previsti dalla presente Convenzione non verranno interpretati quale rinuncia ai diritti e/o ai rimedi stessi.

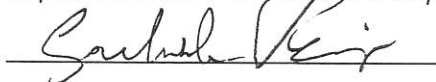
La presente Convenzione è approvata dalle Parti, che lo sottoscrivono digitalmente e si compone di n. 9 (nove) pagine, sottoscrizioni incluse, e di n. 13 (tredici) articoli, più n. 2 (due) allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 15 Lugl-5 2026

Federazione Italiana Pentathlon Moderno – FIPM

in persona del Presidente e l.r.p.t. Avv. Gabriele Vescio



Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"

In persona del Comandante Gen. C.A. Massimo Mennitti



Centro Sportivo Carabinieri

In persona del Presidente e l.r.p.t. Col. Andrea Desideri

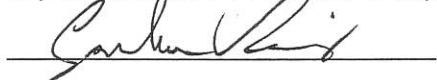


Fermo il fatto che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa dalle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le Parti espressamente approvano le Premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente Convenzione.

Roma, _____ 2026

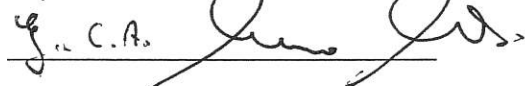
Federazione Italiana Pentathlon Moderno - FIPM

in persona del Presidente e l.r.p.t. Avv. Gabriele Vescio



Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro"

In persona del Comandante Gen. C.A. Massimo Mennitti



Centro Sportivo Carabinieri

In persona del Presidente e l.r.p.t. Col. Andrea Desideri

